

Civile Ord. Sez. 6 Num. 4738 Anno 2016

Presidente: CURZIO PIETRO

Relatore: CURZIO PIETRO

Data pubblicazione: 10/03/2016

### ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20737-2013 proposto da:

REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente della Regione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

*- ricorrente -*

*contro*

FALCONE ANTONELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati AUGUSTO CARENI, ALBERTO LORENZI giusta procura in calce al controricorso;



- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 558/2012 del TRIBUNALE di PESCARA,  
depositata il 21/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del  
15/12/2015 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO CURZIO;

udito l'Avvocato Roberto Palasciano difensore della ricorrente che ha  
chiesto l'accoglimento del ricorso.

### **Ragioni della decisione**

1. Il Tribunale di Pescara, accogliendo il ricorso della intimata contro la regione Abruzzo: 1) dichiarò il diritto della lavoratrice alla perequazione della retribuzione individuale di anzianità (r.i.a.) a quella percepita da altri dipendenti inquadrati in pari ruolo, in base agli artt. 1, L.R. Abruzzo n. 16 del 2011; 2) condannò la Regione a corrispondere al dipendente le relative differenze retributive maggiorate degli interessi legali.
2. A seguito di impugnazione della Regione, la Corte dell'Aquila emise ordinanza ai sensi dell'art. 348-*bis* e *ter* c.p.c. dichiarando inammissibile l'appello perché non aveva una ragionevole probabilità di essere accolto.
3. La regione ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado, ai sensi di quanto previsto dall'art. 348-*ter*, terzo comma, c.p.c. Ha allegato al ricorso copia della sentenza del Tribunale impugnata e copia dell'ordinanza della Corte d'appello.
4. La signora Falcone si è difesa depositando un controricorso, con il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.



5. Con memoria per l'udienza la controricorrente ha sollevato eccezione di inammissibilità e di improcedibilità del ricorso.
6. L'eccezione di inammissibilità è basata sul richiamo del principio di diritto affermato da Cass., sesta-terza sez., 9 ottobre 2015, n. 20236, in base al quale è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 348-*ter* qualora il ricorrente non "alleghi" la data della comunicazione della ordinanza di secondo grado, che costituisce un requisito essenziale (di contenuto forma) del ricorso introduttivo.
7. L'eccezione di improcedibilità è basata invece sulla asserita violazione dell'art. 369, primo comma, n. 2, cpc, per non aver la ricorrente depositato, unitamente alla copia della sentenza impugnata, anche copia autentica della ordinanza di inammissibilità dell'appello con relativa comunicazione.
8. Prima di esaminare le due eccezioni è opportuno richiamare brevemente la peculiare normativa applicabile al processo in esame.
9. Il legislatore del 2012 ha innovato la disciplina dell'appello introducendo la possibilità per il giudice di secondo grado di dichiarare "inammissibile" il gravame "quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolto" (art. 348-*bis*, cpc). In tal caso, la Corte d'appello emette una "ordinanza" succintamente motivata (art. 348-*ter*).
10. La modifica riguardante il ricorso per cassazione è contenuta nella seconda parte dell'art. 348-*ter*, per il quale "quando è pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell'art. 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla



comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità. Si applica l'art. 327, in quanto compatibile”.

11. Si delinea così una modalità di ricorso per cassazione peculiare, nella quale oggetto dell'impugnazione (salvo quanto precisato da SU 1914/2016) è la sentenza di primo grado. Ulteriore peculiarità è costituita dal fatto che il termine per proporre il ricorso per cassazione è collegato invece all'ordinanza di inammissibilità: decorre dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della ordinanza.
12. Mentre la notificazione è atto delle parti rimesso alla loro volontà, la comunicazione è un atto dell'ufficio, obbligatorio per il cancelliere in tutti i casi in cui l'ordinanza sia pronunciata fuori udienza (art. 134, secondo comma, nonché art. 176, secondo comma, cpc. Quest'ultima norma precisa che le ordinanze emesse in udienza non devono essere comunicate perché si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi).
13. Di conseguenza, nella fisiologia del processo, il termine c.d. breve di sessanta giorni diventa la regola in quanto una comunicazione, contrariamente alla notificazione, dovrà sempre esservi, mentre quello c.d. lungo (di sei mesi) diventa residuale.
14. Un'ulteriore modifica è stata poi apportata all'art. 45 disp. att. cpc, in materia di “forma di comunicazioni del cancelliere”, dall'art. 16 del d.l. 179 del 2012, convertito dalla legge 221 del 2012, prevedendo in particolare che la comunicazione di cancelleria, anche se non effettuata via p.e.c., deve contenere il testo integrale del provvedimento comunicato.

15. Le Sezioni unite, con la sentenza 25208 del 2015, hanno affermato (richiamando Cass. 10723 del 2014 con riferimento alle comunicazioni ordinarie e Cass., 23526 del 2014 con riferimento alle comunicazioni via p.e.c.) che, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione ex art. 348-*ter*, non è necessario che la comunicazione sia integrale, sempre che, come ha precisato Cass., sez. sesta-lavoro, 11 settembre 2015, n. 18024, dalla comunicazione di cancelleria si comprenda che il provvedimento della Corte d'appello è un'ordinanza d'inammissibilità ex art. 348-*ter* e che quindi il regime per l'impugnazione è quello speciale previsto da tale norma.
16. Il problema posto con la prima eccezione formulata in memoria è quello di stabilire se il ricorrente, qualora abbia ricevuto comunicazione dell'ordinanza ex art. 348-*ter*, debba, o meno, nel ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, specificare di aver ricevuto detta comunicazione ed in che data.
17. Secondo alcune decisioni (Cass., sez. sesta-terza, nn. 20236 e 23637 del 2015), nel caso in cui il ricorrente ometta di precisare di aver ricevuto la comunicazione e di indicare la data della stessa, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
18. In tali decisioni si è enunciato il seguente principio di diritto:  
"Poiché , nel ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 348-*ter* avverso sentenza di primo grado, il termine breve di sessanta giorni decorre prioritariamente dalla comunicazione dell'ordinanza di secondo grado, la data di quest'ultima è non solo presupposto dell'impugnazione in sé considerata, ma pure requisito essenziale (di contenuto-forma) del ricorso introduttivo, sicché (tranne alcuni casi eccezionali di cui tra poco si dirà) il ricorrente ha l'onere anche di allegare al ricorso

gli elementi necessari per configurarne la tempestività (data di comunicazione dell'ordinanza di secondo grado), impregiudicato il potere, estrinsecabile peraltro solo ove sia previamente soddisfatto quel requisito di contenuto forma dell'atto introduttivo, della Corte di cassazione di verificare la corrispondenza al vero di quanto allegato e comunque la tempestività dell'impugnazione”.

19. Quindi, secondo questo orientamento, la Corte, in presenza di un ricorso per cassazione ex art. 348-ter contro una sentenza di primo grado, deve in primo luogo verificare se il ricorrente ha allegato di aver ricevuto, o meno, comunicazione della ordinanza e, nel caso in cui l'abbia ricevuta, se ha indicato la data della comunicazione dalla quale decorre il termine breve per l'impugnazione. Se tali allegazioni mancano, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di un requisito di contenuto-forma.

20. Le decisioni in questione fanno poi due precisazioni.

21. In primo luogo, l'indicazione della data della comunicazione non esclude il potere della Corte di verificare la corrispondenza al vero di quanto allegato e comunque la tempestività della impugnazione. Quindi il ricorrente è tenuto ad indicare la data di comunicazione dell'ordinanza a pena di inammissibilità, ma se ottempera la Corte ben può verificare la corrispondenza al vero dell'allegazione.

22. In secondo luogo, le decisioni indicano una serie di casi in cui l'allegazione non è necessaria, che così elencano: 1) se la comunicazione è esclusa per legge; 2) se è evidente il rispetto del termine per impugnare, perché la notificazione del ricorso per cassazione è stata richiesta quando non erano ancora decorsi

sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza; 3) quando la comunicazione in concreto effettuata sia inidonea a dar conto del contenuto del provvedimento.

23. Nelle sentenze in questione si dà atto che si sta affermando un principio di diritto che costituisce una “assoluta novità” (cfr. paragrafo n. 8, sentenza 20236 del 2015).

24. È in effetti un'affermazione molto impegnativa perché desume dal sistema la necessità della allegazione al ricorso di una indicazione ritenuta requisito di contenuto-forma, in mancanza della quale viene applicata la sanzione della inammissibilità del ricorso.

25. Questa affermazione non sembra essere condivisa da altre decisioni a cominciare da Cass., sez. un., 25208 del 2015, *cit.*, che, pur non pronunciandosi espressamente sul punto, sembra muoversi in senso difforme perché, in presenza di un ricorso in cui il ricorrente si era limitato a dare atto che l'ordinanza non era stata notificata, senza nulla dire in ordine alla comunicazione, non ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, ma ha proceduto a verificarne la tempestività, esaminando gli atti ed accertando che la comunicazione dell'ordinanza era stata fatta e che il ricorso era stato proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Di qui la decisione delle Sezioni unite di inammissibilità, non per carenza di un requisito di contenuto forma del ricorso, ma per tardività dello stesso, accertata mediante esame degli atti.

26. Poiché la questione nella presente controversia viene espressamente posta, appare opportuna la rimessione al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni unite, al fine di disporre di un intervento nomofilattico che sia assolutamente

univoco, considerato che trattasi di questione di massima di particolare importanza.

27. Analogo discorso vale per l'altra eccezione formulata dalla controricorrente, secondo la quale la comunicazione della ordinanza ex art. 348-ter, deve essere depositata unitamente al ricorso, a pena di improcedibilità, ai sensi dell'art. 369, primo comma, n. 2, cpc.

28. Sul piano dell'interpretazione letterale la tesi stride col fatto che l'art. 369, primo comma, n. 2, fa riferimento al provvedimento impugnato ed alla notifica, mentre qui si è in presenza del provvedimento da cui decorrono i termini (non del provvedimento impugnato) e della sua comunicazione (non notificazione). Ma, indubbiamente, sul piano teleologico e sistematico le ragioni alla base della scelta del legislatore di richiedere il deposito della notifica insieme al ricorso (consentire alla Corte di verificare con precisione e chiarezza la tempestività del ricorso) valgono nella medesima misura anche nel caso in esame. In questa logica le Sezioni unite hanno già esteso alla comunicazione del provvedimento tale obbligo, ritenendo che sia funzionale "alla tutela della esigenza pubblicistica della verifica della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione" (Cass., sez. un., 16 aprile 2009, n. 9004) ed analoghe affermazioni, con riferimento ad altri casi di comunicazione del provvedimento, sono state fatte dalle Sezioni semplici (cfr., in particolare, Cass., prima sezione, 30 luglio 2015, n. 16169).

29. Le conseguenze del mancato adempimento dell'onere sono particolarmente gravi, perché, come hanno spiegato le Sezioni unite nella sentenza 9004/2009, la mancata produzione ex art.

369. n. 2, comporta l'improcedibilità del ricorso, "indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine". Quindi, anche se il ricorso fosse tempestivo dovrebbe essere dichiarato improcedibile.

30. Anche questa è una questione di massima di particolare importanza sulla quale appare necessario l'intervento delle Sezioni unite per evitare il disperdersi della giurisprudenza della Corte in soluzioni contrastanti su temi così pesantemente incisivi sulla posizioni delle parti e al fine di stabilire precise scansioni nella successione dei controlli da compiere in presenza di un ricorso proposto ai sensi dell'art. 348-ter.

Pqm

La Corte trasmette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale rimessione alle Sezioni unite.

Così deciso in Roma il 10 febbraio 2016 a seguito di riconvocazione della camera di consiglio del 15 dicembre 2015.